

PROTOCOLLO D'INTESA

per favorire la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai giovani caregiver e i percorsi scolastici e formativi, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, 00147, c. f. n. 80143490581, rappresentata dal Dott. Massimiliano Maselli, Assessore ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona,

E

L'Ufficio Scolastico Regionale (da qui in avanti USR), con sede in Roma, via Frangipane 41, 00184, c. f. n. 97248840585, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Paola Sabatini,

di seguito denominate anche "le Parti";

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

gli artt. 19, 23 e 28 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che affermano alcuni principi e diritti fondanti della persona con disabilità: diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, alla vita in famiglia ed a un adeguato livello di vita e protezione sociale, difficilmente esercitabili, secondo un espresso pronunciamento del Comitato ONU, senza il riconoscimento di uno "status" ai familiari che assistono la persona;

la Strategia europea 2021 – 2030 sui diritti delle persone con disabilità, documento che contiene proposte e settori di attività per migliorare la qualità di vita delle stesse garantendo la loro piena partecipazione alla società, nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione, con un forte impegno europeo per favorire la deistituzionalizzazione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., in particolare, l'art. 15 secondo cui le "amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la legge 30 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che, all'art. 1, comma 255, per la prima volta, definisce il caregiver familiare e, al comma 254, istituisce l'apposito Fondo per la realizzazione di azioni di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” e, in particolare, l’art. 1, comma 210, che istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, destinato a finanziare, tra gli altri, anche interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;

la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;

la legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, in particolare, l’art. 10;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;

la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2021, n. 341 “Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”;

la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2023, n. 658 “DPCM 3 ottobre 2022 Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2022- 2024”, come successivamente rettificata con DGR 622/2024;

la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 190 “Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”;

la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751 “Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”;

la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2025, n. 285 “L.r. 5/2024, art. 6 comma 3. Programmazione delle risorse, annualità 2024, per gli interventi di sostegno al caregiver familiare formalmente riconosciuto. Modifica ed integrazione della DGR 751/2024”

RICHIAMATI in particolare,

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e s.m.i.;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” es.m.i. e, in particolare, l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

la legge 15 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l'articolo 1, secondo il quale:

- l'inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- l'inclusione scolastica costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica;
- il decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e s.m.i.;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328 di adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO che:

la legge regionale n. 5/2024:

- all'art. 2, comma 1 definisce, ai sensi dell'articolo 1 comma 255 della Legge 205/2017 , caregiver familiare “ la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche”;

- all'art.10:

comma 1, definisce giovane caregiver familiare “la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, comma 2”;

comma 3, per sostenere il giovane caregiver familiare nel suo percorso scolastico – formativo, prevede che la Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio per:

- a) consentire flessibilità oraria in entrata e in uscita dagli istituti scolastici e/o formativi del giovane caregiver in diritto dovere;
- b) elaborare strategie educative e approcci didattici e organizzativi per supportare e sostenere i giovani caregiver familiari ⁴nel loro percorso scolastico e formativo;
- c) prevedere percorsi scolastici e formativi dedicati per consentire la conciliazione delle attività scolastiche e formative con l'attività di cura;
- d) facilitare il riconoscimento delle attività svolte dai giovani caregiver da parte dei docenti e dei formatori”;

la deliberazione di Giunta regionale del 3 ottobre 2024, n.751 disciplina, tra l'altro:

- la procedura di riconoscimento del/della giovane caregiver che, per le finalità della l.r.5/2024, è individuato/a ai sensi del disposto di cui all'art. 10, comma 1;
- il rilascio della tessera Card Giver che certifica l'avvenuto riconoscimento formale da parte del sistema integrato dei servizi ed è strumento per l'accesso a misure di sostegno specificatamente dedicate;
- approva il modello unico, di cui al Sub Allegato A 3, del tesserino identificativo di Giovane caregiver, denominato Card Giver;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e si considerano integralmente richiamate, trascritte e riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha per oggetto la definizione di forme di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio, finalizzate a:

- riconoscere la specifica condizione dei “giovani caregiver”, come individuati all'articolo 10 della legge regionale n. 5/2024, secondo le procedure stabilite dalla DGR 751/2024 e con il rilascio della tessera Card Giver di cui al Sub Allegato A 3 della stessa DGR 751/2024;
- sostenere i “giovani caregiver” coinvolti attivamente, in ambito familiare, nell'assistenza e nella tutela del benessere della persona con disabilità o non autosufficiente, condividendo – seppur in misura diversa – l'impegno e la responsabilità di cura con il caregiver familiare principale formalmente riconosciuto;
- intervenire per creare condizioni favorevoli alla realizzazione personale dei “giovani caregiver”, alla loro piena inclusione scolastica e formativa tecnico/professionale, alla valorizzazione delle capacità e competenze acquisite favorendo, così, anche il successivo passaggio nel mondo del lavoro;

2. In particolare, il Protocollo in argomento si propone di promuovere l'adozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di misure volte a favorire la conciliazione tra l'attività di cura prestata dai giovani caregiver e i percorsi scolastici e formativi, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e allo sviluppo personale e professionale.

ARTICOLO 3

(Impegno delle parti)

Al fine di garantire la realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo d'intesa, si stabilisce che le Parti si impegnino, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, ad operare in modo sinergico, per la presa in carico precoce delle "esigenze speciali" dei giovani caregiver e per fornire risposte personalizzate su tutto il territorio regionale.

Nello specifico, la Regione Lazio provvederà a:

- promuovere, in stretto raccordo con i distretti socio sanitari e con il referente territoriale per il caregiver familiare (previsto dalla DGR 751/2024), attività di informazione per raggiungere una platea sempre più ampia di beneficiari facilitando l'espressione del bisogno e la richiesta di riconoscimento della specifica condizione di "giovane caregiver";
- favorire l'effettivo e tempestivo riconoscimento formale, da parte dei servizi territoriali in sede di UVMD, del "giovane caregiver" con il rilascio della tessera Card Giver;
- favorire l'informazione sulle misure di sostegno al "giovane caregiver" in ambito scolastico e formativo e di facilitazione/conciliazione degli oneri di cura e di studio;
- promuovere interventi regionali per lo sviluppo e il potenziamento del sistema dell'offerta formativa ed educativa scolastica, una specifica azione a favore dei giovani caregiver, come studenti con esigenze educative specifiche, al fine di tutelare e sostenere il loro diritto allo studio e promuovere la loro piena inclusione scolastica.

L'USR si impegna a:

- promuovere presso gli istituti scolastici di II grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'implementazione del percorso scolastico /formativo dei giovani caregiver attraverso programmi personalizzati condivisi e/o flessibilità organizzativa atti a conciliare l'attività di cura con il percorso di studi;
- favorire l'informazione sulle misure di sostegno al "giovane caregiver" in ambito scolastico e formativo fornita dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 4

(Durata e facoltà di recesso)

Il presente Protocollo ha una durata di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sua sottoscrizione. Il Protocollo può essere modificato e/o integrato con atto scritto per concorde volontà delle Parti. Tale durata si

ritiene consona per avviare le misure contemplate dall'art. 10, comma 3, della l.r. 5/2024 sin dall'anno scolastico 2025 – 2026, arrivare, progressivamente, grazie alla collaborazione in atto, a includere tutti gli istituti scolastici creando condizioni di omogeneità per i giovani caregiver studenti, strutturare percorsi adeguati anche per quanto concerne gli istituti di formazione. Allo stesso tempo, tale termine consente di acquisire e valutare, in base agli indicatori di monitoraggio prestabiliti, l'impatto sociale della politica di sostegno dedicata.

ARTICOLO 5

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo di Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

ARTICOLO 6

(Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza)

Nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo di Intesa, le istituzioni scolastiche tratteranno i dati personali, in qualità di titolari autonomi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche). Le stesse si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza delle finalità richiamate dal presente Protocollo.

ARTICOLO 7

(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo d'Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza esclusiva a decidere sarà quella del Foro di Roma.

ARTICOLO 8

(Informazione e comunicazione)

1. Le Parti si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, campagne informative sulle iniziative adottate utilizzando gli strumenti necessari alla diffusione alla cittadinanza.
2. Il materiale informativo e promozionale cartaceo o digitale relativo alle azioni oggetto del presente Protocollo dovrà riportare i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti firmatarie.
3. Tutti i dati raccolti potranno essere divulgati con il consenso delle Parti e nelle modalità che consensualmente ritengono di adottare.

ARTICOLO 9

(Monitoraggio e valutazione)

1. Le Parti si impegnano a realizzare attività specifiche di monitoraggio che forniscano dati ed informazioni aggiornate sul fenomeno dei "giovani caregiver", una loro caratterizzazione e una individuazione dei bisogni specifici anche per adeguare le misure e gli interventi della programmazione regionale.

2. La rilevazione informativa quanti/qualitativa di cui al comma 1 contribuirà, inoltre, alla misurazione dell'impatto attuativo generale della l.r. 5/2024.
3. In particolare, le Parti potranno predisporre ed utilizzare congiuntamente specifiche misure e strumenti di monitoraggio, anche ulteriori rispetto a quelli già programmati ed adottati dalla Regione in attuazione dell'articolo 10 della l.r. 5/2024. A titolo esemplificativo:
 - scheda di monitoraggio distrettuale prevista dalla DGR 751/2024, per il periodico aggiornamento, per dare specifica evidenza del numero di tesserini di riconoscimento di "giovani caregiver" rilasciati a livello distrettuale;
 - questionari specifici, predisposti anche in modo congiunto, per acquisire informazioni mirate e conoscere il grado di soddisfazione dei giovani caregiver che hanno fruito delle misure di agevolazione/facilitazione di cui all'art.10, comma 3, della l.r. 5/2024;
 - raccordo e confronto continuo con altri soggetti trasversalmente coinvolti nelle politiche di sostegno al giovane caregiver, quali l'Ordine professionale degli Psicologi del Lazio per contributi informativi sui percorsi di ascolto e supporto psicologico, le rappresentanze dei caregiver, le associazioni e gli organismi del Terzo settore operanti sul territorio e, più in generale, tutta la rete di comunità di cui all'art. 4 della l.r. 5/2024.

ART. 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'art. 15 comma 1 e ss. della Legge n. 241/90, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili, alla legislazione vigente e a quanto richiamato nelle premesse.
2. Il presente Protocollo, formato di n 7 pagine compresa la presente, è sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi dell'art. 2 bis, dell'art. 15 della L. 241/1990.

Per la Regione Lazio

.....

Per USR

.....